

REGOLAMENTO 27 luglio 2012, n. 8

Regolamento per l'assegnazione ai comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36;
visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010;
vista la legge regionale 28 marzo 2007, n. 4;
vista la proposta di "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani" adottato con deliberazione del 14 giugno 2011, n. 265.
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 06/12/2011;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 200 del 27/04/2012;
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e definisce l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo dovuto a titolo di ristoro ambientale al Comune sede di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani, o ad esso limitrofo.
2. Il contributo dovuto a titolo di ristoro ambientale è determinato tenendo conto della tipologia degli impianti, degli impatti ambientali ad essi associabili e dell'assetto impiantistico previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti nonché della quantità e qualità dei rifiuti movimentati, delle aree e delle popolazioni interessate come risultanti dalle ultime rilevazioni ufficiali dell'Istat, ed è volto a compensare le comunità che subiscono disagi di varia natura dovuti alla presenza, sul loro territorio, di impianti di trattamento di rifiuti urbani o alla movimentazione e trasporto di essi.

Art. 2 - Ambito soggettivo

1. I soggetti affidatari del servizio integrato di cui alla legge regionale n. 4 del 2007 sono tenuti a versare il contributo di ristoro ambientale ai Comuni beneficiari, definiti ai sensi del comma 4, nell'ammontare e secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4 e 5 e dagli allegati da A a E al presente regolamento.
2. Fuori dai casi di gestione in economia mediante amministrazione diretta di una o più fasi del ciclo del trattamento dei rifiuti, gli enti aggiudicatori, nel disciplinare i rapporti con i soggetti affidatari pongono a loro carico l'ammontare del contributo dovuto ai Comuni a titolo di ristoro per gli impianti da essi affidatari utilizzati.
3. Nell'ambito della disciplina dei rapporti fra gli enti aggiudicatori e i soggetti affidatari la mancata corresponsione del contributo di cui al comma 1 costituisce grave inadempimento delle obbligazioni nascenti dall'affidamento e causa di risoluzione del relativo contratto.
4. Sono beneficiari del contributo di ristoro ambientale i Comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti urbani e i Comuni limitrofi il cui territorio, o parte di esso, ricade entro il limite massimo di millecinquecento metri dal centroide dell'impianto.

Art. 3 - contributo ambientale

1. Il contributo si applica ai rifiuti classificati come urbani ai sensi dall'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e definiti ai sensi dell'allegato D alla parte IV del medesimo decreto legislativo, ed ai rifiuti risultanti dal trattamento dei rifiuti urbani classificati come speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e definiti ai sensi dell'allegato D alla parte IV del medesimo decreto legislativo.
2. Il contributo dovuto è determinato nella misura massima di Euro 5,20 per tonnellata di rifiuto in ingresso presso gli impianti di trattamento, accertata sulla base delle annotazioni riscontrabili nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Se l'impianto è dotato di una certificazione resa ai sensi del regolamento Eco – Management and Audit Scheme (Emas) n. 1221 del 2009 l'ammontare del contributo dovuto per tonnellata di rifiuto urbano in ingresso è ridotto dell'1 per cento.
4. Il contributo previsto dal comma 2 è ripartito fra il Comune sede di impianto e i Comuni limitrofi definiti ai sensi dell'articolo 2 comma 4, rispettivamente, nella misura del settanta e del trenta per cento.
5. Se sussistono più Comuni limitrofi al Comune sede dell'impianto l'ammontare del contributo è ripartito fra gli stessi in misura proporzionale al valore nominale del numero di abitanti determinato dal prodotto tra la densità abitativa complessiva del singolo Comune e la superficie ricadente entro i millecinquecento metri dal centro dell'impianto e ragguagliato, su base percentuale, sino alla concorrenza del contributo complessivamente dovuto secondo la formula riportata dall'allegato E.
6. Se un impianto ricade in più comuni il contributo è determinato a favore di ciascuno di essi in misura proporzionale alle aree di sedime e pertinenza che interessano i rispettivi territori comunali.
7. Se un impianto effettua due o più operazioni di recupero e smaltimento riferibili a più categorie di classificazione degli impianti di cui all'allegato A, il contributo è determinato in ragione dell'operazione afferente la categoria prevalente.
8. Il contributo non si applica ai rifiuti urbani conferiti ai centri di raccolta previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 e dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4 - Modalità di determinazione del contributo dovuto

1. Gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani sono classificati ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo di ristoro ambientale nelle categorie indicate dall'allegato A sulla base delle operazioni di smaltimento o di recupero effettuate.
2. Ad ogni categoria di impianti, come classificati ai sensi del comma 1, è assegnato un valore sulla base delle operazioni ivi effettuate, come indicato dall'allegato B.
3. Ad ogni Comune sede di impianto è assegnato un parametro commisurato alla dimensione demografica del Comune medesimo come indicato dall'allegato C.
4. Il contributo dovuto per tonnellata di rifiuto è calcolato moltiplicando il valore associato alla categoria di appartenenza dell'impianto, previsto dall'allegato B, per il valore commisurato alla classe dimensionale del comune se l'impianto è ubicato, previsto dall'allegato C, per i quantitativi di rifiuti

urbani trattati in ingresso riscontrabili dalle annotazioni nei registri tenuti dai diversi impianti ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la formula riportata dall'allegato D.

Art. 5 - Modalità di pagamento

1. Il contributo è versato dai soggetti affidatari del servizio integrato entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno.
2. I soggetti gestori degli impianti di trattamento, se diversi dai soggetti affidatari del servizio integrato, e i soggetti affidatari medesimi, comunicano agli enti aggiudicatori, entro i dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre, i quantitativi complessivi dei rifiuti urbani in ingresso di cui all'art. 3 comma 1, raggruppati per codici CER, riscontrabili dalle annotazioni sui registri tenuti ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La predetta comunicazione reca, inoltre, l'indicazione della ragione sociale, della sede legale e amministrativa, del codice fiscale o partita IVA del soggetto gestore e dei quantitativi dei rifiuti in ingresso per singole date contraddistinti dai rispettivi codici CER.
3. I Comuni beneficiari comunicano agli enti aggiudicatori, entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'ammontare del contributo ricevuto e il suo utilizzo.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di cessazione dello Stato di emergenza prevista dall'art. 19 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 123, e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ammontare del contributo dovuto è determinato nella misura prevista dall'art. 16 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2009 n. 3783 e dalle ordinanze ivi modificate e dai provvedimenti dalle stesse richiamati.
2. Con deliberazione di Giunta regionale sono aggiornate le categorie di impianto, previste dall'allegato A e i valori a esse associati, previsti dall'allegato B, a seguito della innovazione dei processi di trattamento dei rifiuti urbani e delle caratteristiche degli impianti medesimi.
3. Con la deliberazione prevista al comma 2, da adottarsi con cadenza almeno biennale, si provvede all'adeguamento del contributo agli indici di rivalutazione monetaria.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro

ALLEGATO A: Classificazione degli impianti (articolo 4, comma 1)

1. Categoria 1: discariche, che effettuano le operazioni di:
 - 1.1. messa in discarica specialmente allestita, operazione D5 di cui all'Allegato B alla parte IV del d. lgs. 152/2006 (discarica per rifiuti non pericolosi idonea a ricevere rifiuti pericolosi stabili e non reattivi ai sensi dell'articolo 7.3 del d. lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 6 commi 4 e 5 del D.M 27/9/2010);
 - 1.2. deposito sul o nel suolo operazione D1 di cui all'Allegato B alla parte IV del d. lgs. 152/2006 s.m.i. (discarica per rifiuti inerti o non pericolosi);
 - 1.3. utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, operazione R1 di cui all'Allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006 (produzione di energia da biogas delle discariche dopo la cessazione del conferimento di rifiuti);
2. Categoria 2: inceneritori, che effettuano le operazioni di:
 - 2.1. incenerimento a terra, operazione D10 di cui all'Allegato B alla parte IV del d. lgs. 152/2006 s.m.i. (inceneritori la cui funzione principale non consiste nella produzione di energia);
 - 2.2. utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, operazione R1 di cui all'Allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006 (inceneritori la cui funzione principale consiste nella produzione di energia)
3. Categoria 3: impianti di recupero della sostanza organica che effettuano le operazioni di:
 - 3.1. Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), operazione R3 di cui all'Allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006 s.m.i.(ad esempio STIR, digestori anaerobici, impianti di compostaggio).
4. Categoria 4: impianti di selezione multimateriali leggero e/o pesante o di altra forma di raccolta mista, centri di trasferimento intercomunale che effettuano le operazioni di:
 - 4.1. riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche, operazione R5 di cui all'Allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - 4.2. riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), operazione R3 di cui all'Allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006.
5. Categoria 5: siti di stoccaggio, presso i quali si effettuano le operazioni di:
 - 5.1. deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, operazione D15 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) di cui all'Allegato B alla parte IV del d. lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - 5.2. messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 operazione R13 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) di cui all'Allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006 ;

ALLEGATO B: Contributo per categorie di impianti (articolo 4, comma 2)

Categoria di appartenenza dell'impianto e tipologia di operazioni effettuate	Valore del contributo associato alle diverse categorie di impianto per operazioni effettuate (a)
1 Discariche	
1.1	5,20 €/t
1.2	4,94 €/t
1.3 *	4,16 €/mc
2 Inceneritori	
2.1	4,68 €/t
2.2	4,16 €/t
3 Impianti di recupero della sostanza organica	
3.1	3,12 €/t
4 Impianti di selezione multimateriale	
4.1	2,60 €/t
4.2	2,60 €/t
5 Siti di stoccaggio	
5.1	1,04 €/t
5.2	1,04 €/t

*. In questo caso il contributo di ristoro è commisurato in proporzione alle quantità di biogas bruciate, espresse in mc.

ALLEGATO C: Parametro per dimensione demografica dei comuni (articolo 4, comma 3)

Classe dimensionale	Valore che identifica le caratteristiche territoriali, urbanistiche e socio economiche (b)
$Ab \geq 50.000$	1
$> 25.000 \text{ } Ab < 50.000$	0,95
$>10.000 \text{ } Ab < 25.000$	0,9
$> 3.000 \text{ } Ab < 10.000$	0,85
$Ab < 3.000$	0,8

ALLEGATO D: Contributo per tonnellata di rifiuto (articolo 4, comma 4)

$$C(\text{tot}) = (a) \times (b) \times Q$$

in cui

- a = Valore del contributo associato alle diverse categorie di impianto per operazioni effettuate come specificato in allegato B;
- b = Valore che identifica le caratteristiche territoriali, urbanistiche e socio economiche rispetto alla dimensione demografica del Comune sede di impianto come specificato dall'allegato C;
- Q = quantità dei rifiuti in ingresso presso l'impianto espressa in tonnellate;
- C(tot) = contributo dovuto per tonnellata di rifiuto

ALLEGATO E: Ripartizione del contributo tra comuni limitrofi (articolo 3, comma 5)

$$Qp = \frac{A i}{A tot} \times 100$$

in cui:

$A i$ = valore nominale del numero di abitanti ricadenti nell'area comunale ricompresa nei 1500 m, ovvero il prodotto tra la densità abitativa complessiva del singolo Comune e la superficie ricadente entro i millecinquecento metri dalla sede dell'impianto;

$A tot$ = valore nominale del numero di abitanti ricadenti in tutte le aree comunali ricomprese nei 1500 m;

Qp = Quota percentuale del contributo spettante al singolo Comune limitrofo.

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 28 marzo 2007, n. 4: "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

Articolo 28: "Contributo ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento."

"1. Ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato."

Note all'articolo 3.

Commi 1 e 2.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale".

Articolo 184: "Classificazione."

Comma 2: "2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).".

Comma 3, lettera g): "3. Sono rifiuti speciali:

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;".

Allegati alla Parte IV - Allegato D: "Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000."

Articolo 190: "Registri di carico e scarico."

"1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b).

2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

3. I soggetti di cui al comma 1, la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

4. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

5. I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico è quella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 7.

7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o».

8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi.

9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.”.

Comma 8.

Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.”.

Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009: “Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.”.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota all'articolo 3.

Articolo 183: "Definizioni."

Comma 1, lettera mm): "1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;"

Note agli articoli 4 e 5.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 già citato nella nota all'articolo 3.

Articolo 190 già citato nella nota all'articolo 3.

Note all'articolo 6.

Comma 1.

Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90: "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile."

Articolo 19: "Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania".

"1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009."

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n. 3783: "Disposizioni urgenti di protezione civile."

Articolo 16: "1. Al fine di uniformare la disciplina dei contributi a favore dei comuni sede di aree, siti ed impianti, funzionali al complessivo ciclo di smaltimento dei rifiuti e di adeguarla alle mutate modalità e condizioni dell'attività di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento all'impiantistica caratterizzante il ciclo medesimo, il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005 è sostituito dal seguente: «4. A valere sugli importi incassati per la predetta tariffa, il Sottosegretario di Stato, prescindendo dal codice (CER) attribuito ai rifiuti, provvede a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede di impianti di termovalorizzazione pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, in favore dei comuni sede di discarica pari ad euro 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito. Il Sottosegretario di Stato provvede, altresì, a riconoscere un contributo in favore dei comuni sede di siti di stoccaggio di rifiuti pari ad euro 0,0026 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito, nonché un contributo ai comuni sede di impianti di trasferta di rifiuti raccolti a monte degli impianti di selezione e trattamento o di discarica, abbancati per il tempo strettamente necessario a consentire l'attività di trasporto degli stessi verso i siti finali di recupero o smaltimento, pari ad euro 0,0013 per chilogrammo di rifiuto conferito.».

2. Il comma 6 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006 così come sostituito dal comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 è sostituito dal seguente: «6. In considerazione della

vicinanza delle aree, siti ed impianti di cui al comma precedente ai centri abitati dei comuni limitrofi a quelli sede degli stessi, il Sottosegretario di Stato, a valere sugli importi incassati per la tariffa di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, è autorizzato a riconoscere ai comuni confinanti con quelli che ospitano le predette aree, siti ed impianti un contributo, nella misura massima di euro 0,001 per chilogrammo di rifiuto conferito presso l'impianto insistente nel comune limitrofo, che verrà riconosciuto, in ragione della tipologia dell'impianto e della distanza dello stesso dal centro abitato del contiguo comune, secondo criteri di classificazione che saranno puntualmente definiti con provvedimento del capo della Missione aree, siti ed impianti».